



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 18 ottobre 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2000, n. 14.

Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 26 luglio 2000. Avviso di rettifica.

pag. 7290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
6 luglio 2000, n. 0231/Pres.

Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale 30/1968, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1/2000. Approvazione.

pag. 7290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
14 luglio 2000, n. 0242/Pres.

Modifica degli standard urbanistici regionali.

pag. 7291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
8 agosto 2000, n. 0261/Pres.

Regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 gennaio 1996, n. 34 concernente l'attività dei consultori familiari. Approvazione.

pag. 7292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
8 agosto 2000, n. 0262/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti finalizzati a contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze previsti dall'articolo 3, comma 25 della legge regionale 2/2000.

pag. 7294

ne, lo speciale compenso viene determinato in misura equivalente alla somma liquidata in sentenza, ridotta degli importi qualificati come spese od anticipazioni.

2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, nel caso di sentenza in cui l'Organo giudiziario non abbia espressamente e separatamente qualificato detti importi, l'Avvocato istante dichiara le spese processuali sostenute dalla Regione.
3. La corresponsione dello speciale compenso di cui al presente articolo avviene solamente successivamente all'avvenuto versamento delle somme a favore dell'Amministrazione regionale in esecuzione della sentenza; di tale versamento deve essere fornita idonea documentazione a cura dell'Avvocato istante.

Art. 3

(Compensazione delle spese)

1. Nel caso in cui l'Organo giudiziario abbia deciso la compensazione delle spese, alla corresponsione dello speciale compenso di cui all'articolo 1 si provvede su richiesta dell'avvocato interessato formulata in conformità alla tariffa forense vigente all'epoca della pronuncia della decisione giudiziale e comunque per importi non superiori al minimo previsto dalla tariffa stessa per il valore della causa considerata.
2. L'ammontare dello speciale compenso è pari all'importo complessivo di cui al comma 1 ridotto nella misura di cui all'articolo 21, 3° comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 4

(Disposizioni procedurali)

1. Le richieste non conformi al presente Regolamento sono restituite ai soggetti emittenti al fine del loro adeguamento.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano alle richieste di speciale compenso per le quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sia stato disposto il pagamento.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 luglio 2000, n. 0242/Pres.

Modifica degli standard urbanistici regionali. IL

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'applicazione degli attuali standard urbanistici regionali approvati con D.P.G.R. 0126/Pres. del 20 aprile 1995, registrato alla Corte dei Conti il 2 maggio 1995, Reg. 1, foglio 218, nell'ambito delle competenze esercitate dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale in sede di esame degli strumenti di pianificazione territoriale comunale, ha messo in luce la necessità di prevedere una diversa quantificazione degli standard sulla dotazione dei parcheggi di relazione nelle aree produttive;

ATTESO che la Direzione regionale della pianificazione territoriale a seguito di un approfondimento e verifica delle istanze relative al ridimensionamento degli standard dei parcheggi, necessari a favorire un uso più razionale dello spazio nelle aree produttive ha proposto modifica degli articoli 17 e 18 del documento allegato al citato D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 aprile 1995;

CHE con deliberazione n. 3141 del 15 ottobre 1999 la Giunta regionale ha approvato la predetta proposta di modifica degli standard urbanistici regionali ed ha autorizzato l'avvio della consultazione preliminare prevista dall'articolo 124 della legge regionale n. 52/1991, con i Comuni della Regione e con la competente Commissione del Consiglio regionale;

CHE con nota prot. PT/7010 del 27 ottobre 1999, la predetta bozza di modifica è stata trasmessa ai Comuni, al fine di acquisire in merito il parere preliminare di competenza come previsto dall'articolo 124 della legge regionale n. 52/1991;

CHE la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha redatto l'istruttoria dei pareri pervenuti evidenziando che la maggioranza dei pareri è favorevole ed esprimendo l'avviso che le osservazioni pervenute da alcuni Comuni non siano tali da indurre a una revisione dell'elaborato;

CHE la Giunta regionale con processo verbale n. 306 dell'11 febbraio 2000 ha preso atto della relazione istruttoria della Direzione regionale della pianificazione territoriale con la quale si esprime l'avviso che la proposta di revisione come adottata con la precedente deliberazione possa essere inviata all'esame della IV Commissione consiliare permanente;

CHE con nota prot. PT/3026 del 3 marzo 2000, la predetta bozza di modifica è stata trasmessa al Consiglio regionale, al fine di acquisire in merito il parere preliminare della competente Commissione consiliare;

CONSIDERATO che per i parcheggi di relazione per le zone artigianali e industriali 22 Comuni hanno espresso parere favorevole, mentre 7 Comuni hanno ri-

tenuto le riduzioni proposte eccessive o non necessarie; detti Comuni potranno comunque applicare una percentuale maggiore, essendo gli standard regionali dei limiti minimi;

CHE, per i parcheggi di relazione per le zone commerciali 23 Comuni hanno espresso parere favorevole, mentre 7 Comuni hanno ritenuto le riduzioni proposte eccessive o non necessarie; detti Comuni potranno comunque applicare una percentuale maggiore, essendo gli standard regionali dei limiti minimi;

CHE, per quanto riguarda la definizione di superficie utile 22 Comuni hanno espresso parere favorevole, 2 sono contrari, mentre 3 Comuni propongono altre definizioni non accoglibili in quanto complicherebbero il calcolo della superficie utile e ridurrebbero ancor più la quota dei parcheggi;

CONSIDERATO inoltre che il parere dei Comuni che non hanno risposto va inteso in senso favorevole;

SENTITA la IV Commissione permanente del Consiglio regionale;

RITENUTO di far proprio il documento di revisione degli standard urbanistici regionali, redatto dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale in data 28 settembre 1999;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 16 giugno 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1838 del 23 giugno 2000;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al documento recante «Revisione degli standard urbanistici regionali» approvato con D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 aprile 1995, come riportate nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 14 luglio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 settembre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 390

Allegato

Modifiche alla revisione degli standard urbanistici regionali approvata con D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 aprile 1995.

Art. 1

- 1) L'articolo 17, comma 3, numero 2) del documento recante «Revisione degli standard urbanistici regionali», approvato con D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 aprile 1995, di seguito denominato «revisione degli standard urbanistici regionali» è sostituito dal seguente:

«2. Parcheggi di relazione, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale, in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici».

Art. 2

- 1) L'articolo 18, comma 7, della revisione degli standard urbanistici regionali è sostituito dal seguente:

«7. Lo spazio per il parcheggio stanziale e di relazione a servizio di edifici destinati a commercio all'ingrosso e depositi è in misura non inferiore al 40% della superficie utile».

Art. 3

1. Dopo l'articolo 21 della revisione degli standard urbanistici regionali è inserito il seguente:

«Art. 21 bis Superficie utile

1. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici».

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 8 agosto 2000, n. 0261/Pres.

Regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 gennaio 1996, n. 34 concernente l'attività dei consulenti familiari. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 31 gennaio 1996, n. 34 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio Sanitario Nazionale»;

VISTO l'articolo 3, comma 4, della legge citata che individua i criteri di riparto tra le Regioni;

VISTO il parere favorevole espresso in data 2 dicembre 1999 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni circa i criteri di riparto dei finanziamenti di parte cor-

OMISSIS